Brescia, lì 15.01.2021 SPETT, LE CLIENTE

Oggetto: "D.L. RILANCIO" – CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con la News 47.2020 avevamo "raccolto" le adesioni di coloro che intendevano fruire del credito di imposta introdotto dall'art. 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio") per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, News che si riporta in calce.

Nelle istruzioni ministeriali era previsto che la domanda fosse inviata entro il 07 settembre inserendo:

- l'importo delle spese certe, a consuntivo, già sostenute: fatto
- una previsione di quelle che si sarebbero sostenute entro il 31 dicembre

sulla base dei dati raccolti sarebbe poi stata fornito l'importo del credito.

La questione è che il credito è stato fornito sulla base delle spese "previsionali".

Ad oggi non si sa se verrà chiesto di inviare una comunicazione integrativa che attesti l'invio dell'importo delle spese inizialmente ipotizzate, sostituendolo con quello effettivamente sostenuto, in ogni caso si prega di fornire l'importo e la documentazione di queste seconde allo Studio, per calcolare l'effettivo importo del credito di imposta fruibile, ed avere la pratica completa, e la documentazione archiviata per possibili ulteriori richieste.

### Cordialità.

Seguono i moduli di comunicazione del rispetto delle condizioni per il beneficio dei crediti.

Studio Dott. Begni & Associati

## CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Con la compilazione del presente modulo si intende fornire allo Studio la documentazione integrativa rispetto a quella già comunicata entro il 07.09.2020 con riferimento alle spese ammissibili all'ottenimento del credito di imposta in oggetto.

Con questa premessa:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ e residente in

	(_	) via		n		
Codice fis	scale					
			in qualità di			
titolare	della	ditta	individuale/legale	rappresentante	della	società
					_ con	sede ir
	(_	) via		n		
P. Iva n			con la presente			
			DICHIARA			
<ul><li>alla sa strume</li><li>all'acc</li><li>all'acc</li><li>per eu</li></ul>	inificazione enti utilizzati quisto di disp quisto di disp quisto di disp	degli amb nell'ambito positivi di pr positivi di sic positivi atti d	spese relative: ienti nei quali è esercita di tali attività; otezione individuale, di p curezza diversi da quelli d a garantire la distanza di	orodotti detergenti e o i protezione individuo sicurezza interpersono	disinfettant ale; ale;	i; 
per un imp	oorto totale	di spese sc	stenute nell'anno 2020 d	i euro		
	•		dito di imposta definito c	•		
"teorica" euro per c	misura del ciascun ben	60% delle s eficiario),	uploaded/iCnX1grQC13 uddette spese sostenute	e nel 2020 (fino ad u	n massimo	di 60.000,00
	non sarà tas	-	li (tot. spese 2020 * 47,161	- eur	D	
ii cicano i	1011 3010 103	3010,	e chiede			
che lo Stu	dio confern	ni tale impo				
	Data		_	ggibile del dichiarant	e	
		DOCU	IMENTI DA INVIARE OLTRE	ALLA DOMANDA		

A completamento della pratica si chiede:

- copia mastrini
- copia fatture riferite a tali acquisti

La richiesta può essere fornita o compilando e scansionando il presente, o compilandolo direttamente in una mail di risposta.

#### Estratto News 47.2020

## CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).

### 3.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

Possono beneficiare del credito d'imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole. In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d'imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito (ad esempio, affittacamere e bed&breakfast in possesso del suddetto codice identificativo).

### 3.2 AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili le spese sostenute nell'anno 2020 relative:

- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività:
- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di sanificazione, l'Agenzia delle Entrate (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha tra l'altro chiarito che:

- deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 che ha determinato l'emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti

o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamenta-zione vigenti, come attestato da documentazione interna.

## 3.3 AMBITO TEMPORALE

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese:

- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

## 3.4 MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta "teorico" è riconosciuto:

- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ove dovuta.

Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l'Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

### 3.5 COMUNICAZIONE DELLE SPESE

Al fine di beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione delle spese ammissibili:

- dal 20.7.2020 al 7.9.2020;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito modello.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

- sostenute dall'1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

## 3.6 AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA FRUIBILE

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11.9.2020.

# 3.7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile:
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo definito dal provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata:

- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d'imposta;
- esclusivamente a cura del soggetto cedente;
- utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione con le suddette modalità.

Dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

## 3.8 IRRILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

In sede di conversione in legge del DL 34/2020, è stato inoltre previsto che il credito d'imposta non rileva ai fini del:

- rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 61 del TUIR;
- rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR.

Seguono i moduli di comunicazione del rispetto delle condizioni per il beneficio dei crediti.

Studio Dott. Begni & Associati